

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei seguenti locali di proprietà comunale:
 - prefabbricato comunale sito a Sernaglia Capoluogo in Viale Divisione Julia;
 - aule presso ex scuola elementare di Fontigo, sita in Piazza del Popolo 21;
 - sala riunioni presso Centro Ricreativo di Sernaglia della Battaglia, Piazza Martiri della Libertà n° 10.
2. I locali che possono essere concessi in uso sono quelli indicati, per ciascun edificio, nelle planimetrie allegate al presente regolamento. L'elenco dei locali medesimi viene aggiornato dalla Giunta comunale.

ART. 2

1. I locali di cui all'articolo 1 sono a disposizione della cittadinanza e delle associazioni per riunioni, convegni, mostre e per ogni altra forma di lavoro collettivo di carattere culturale, sociale, ricreativo, sportivo, politico ed economico. Pertanto avranno diritto ad ottenere l'utilizzo dei predetti locali le associazioni culturali, ricreative, religiose, sindacali, sportive, gli istituti scolastici nonché i partiti e i gruppi politici democratici e gli organismi economici aventi uno scopo sociale.
2. La concessione di utilizzo sarà rilasciata solo a favore di associazioni e gruppi che abbiano norme regolanti la propria attività non in contrasto con lo spirito della Costituzione della Repubblica italiana.

ART. 3

1. Non sarà concesso l'utilizzo dei locali del presente regolamento agli organismi che perseguono scopo di lucro.

ART. 4

1. Negli edifici di cui all'art. 1 possono trovare posto le sedi delle varie associazioni che siano iscritte all'albo delle libere forme associative previsto dallo Statuto Comunale.

ART. 5

1. L'ammissione all'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 per periodi di tempo anche non continuativi superiori a trenta giorni fino ad un massimo di tre anni è deliberata dalla giunta comunale, previa domanda scritta da presentarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale regolerà il rapporto mediante convenzione, eventualmente rinnovabile, fino alla durata massima di tre anni, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza prevista.

ART. 6

1. L'ammissione all'utilizzo di tutti i locali oggetto del presente regolamento per periodi di tempo, anche non continuativi, complessivamente inferiori a 24 ore e fino ad un massimo di giorni 30 è autorizzata dal responsabile del servizio competente, previa richiesta scritta nella quale va specificato anche lo scopo dell'utilizzo, da presentarsi almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività.
2. Il responsabile provvederà al rilascio o al diniego dell'autorizzazione compatibilmente con gli eventuali impegni verso precedenti richiedenti, dando risposta motivata entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta. A tal fine si terrà un registro delle prenotazioni.

ART. 7

1. L'uso dei locali è gratuito eccetto che per:
 - persone singole,
 - associazioni non iscritte all'albo comunale delle libere forme associative, ad eccezione di associazioni di categoria che svolgono servizi di interesse collettivo.
 - partiti e gruppi politici per iniziative non aperte al pubblico.
2. La Giunta Comunale con proprio provvedimento motivato può disporre la concessione gratuita anche ai soggetti di cui al comma 1;
3. La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe, in relazione ai costi sostenuti per l'edificio di riferimento.

ART. 8

1. Le operazioni di apertura e chiusura dei locali devono essere effettuate dal richiedente o da un suo incaricato, previa consegna delle chiavi da parte del responsabile del servizio competente. Il richiedente è tenuto alla riconsegna delle chiavi entro il primo giorno lavorativo successivo all'utilizzo dei locali o comunque al termine del periodo di utilizzo degli stessi.

ART. 9

1. Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alla vigilanza e alla custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature avuti in concessione e quindi sarà ritenuto responsabile di ogni danno derivato da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.
2. Il Concessionario assume ogni responsabilità civile anche verso gli altri partecipanti alle riunioni
3. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza durante i pubblici spettacoli, nonché alla normativa in materia di oneri spettanti alla SIAE. L'agibilità dei locali resta comunque di competenza dell'Amministrazione comunale che è tenuta ad informare il richiedente delle condizioni e dei limiti di tale agibilità.
4. I locali dovranno essere usati con la dovuta diligenza e col proposito, trattandosi di beni della comunità, di conservarli perché tutti ne possano fruire
5. In particolare:
 - è fatto assoluto divieto di affiggere manifesti, cartelloni, striscioni od altro sulle pareti;
 - è tuttavia consentito esporre manifesti su appositi pannelli provvisti di strutture portanti autonome e mobili, forniti dall'Amministrazione qualora di ciò sia stata fatta esplicita richiesta nella domanda di utilizzo dei locali. Ogni altro tipo di esposizione che preveda l'installazione di strutture tecniche diverse dovrà essere preventivamente richiesta e quindi autorizzata;
 - è obbligatorio ritirato tutto il materiale usato per l'allestimento, che non sia stato messo a disposizione dell'Amministrazione, immediatamente al termine della manifestazione stessa;
 - è consentita l'eventuale installazione di lampade, proiettori, ecc.. con spese a carico dei richiedenti e previa autorizzazione dell'ufficio competente.

ART. 10

1. Ogni volta che i locali vengono utilizzati, il Concessionario ha l'obbligo di verificare che tutto venga lasciato in ordine, di disattivare tutta l'impiantistica attivata per la manifestazione (luci, riscaldamento, impianti fonici, ecc.), che tutte le persone siano uscite e le porte di accesso risultino chiuse.
2. Dopo l'uso, nel primo giorno lavorativo successivo, il Concessionario ha facoltà di invitare l'incaricato del comune ad effettuare un sopralluogo.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali inconvenienti, danni o rotture presenti nei locali.

4. Il Concessionario alla riconsegna dei locali ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali inconvenienti, danni o rotture avvenuti nel corso della manifestazione.

ART. 11

1. Durante l'utilizzo dei locali, l'Amministrazione comunale ha comunque la facoltà di vigilare a mezzo del proprio personale o di propri incaricati, sulla corretta applicazione del presente regolamento.

ART. 12

1. Qualora gli incaricati del Comune accertino danni all'immobile, ai mobili e alle suppellettili ne verrà fatta contestazione al Concessionario.
2. Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni entro 60 giorni.
3. Fino a quando il danno non sarà risarcito il Concessionario responsabile non avrà diritto ad ottenere ulteriormente l'utilizzo dei locali.

ART. 13

1. Le concessioni potranno sempre essere revocate per motivi di ordine pubblico, in caso di mancato rispetto del presente regolamento ovvero in occasione della mancata osservanza delle clausole previste nella convenzione sottoscritta ai sensi del precedente art. 5.
2. Le concessioni relative ai locali situati negli edifici scolastici potranno essere, in qualsiasi momento, revocate da parte dell'Amministrazione anche per motivate esigenze di pubblico interesse senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennità e/o risarcimento.

ART. 14

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, la concessione di utilizzo è regolata dalle norme del codice civile in materia di comodato precario.